

**ACCORDO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA  
IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0**

Warrant Hub S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Correggio (RE), Corso Mazzini, 11, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 02182620357, Partita IVA 02182620357, rappresentata, ai sensi dell'art. 2210 c.c., dal sottoscrittore indicato in calce al presente contratto ("Consulente")

E

EUROMA GROUP S.R.L., con sede in VIA CAVOUR, 5 CALDERARA DI RENO 40012 BO, C.F. 02096010372 Partita IVA 00547741207, qui rappresentata dal sottoscrittore, munito dei necessari poteri di rappresentanza indicato in calce al presente contratto ("Cliente").

**PREMESSO CHE**

- il Consulente svolge professionalmente servizi di consulenza ed assistenza in materia di agevolazioni fiscali volte a incentivare gli investimenti tecnologici e produttivi delle imprese indicati dalle medesime nel proprio "Piano Investimenti";
- nell'ambito di cui sopra, il Consulente ha sviluppato una metodologia di analisi e individuazione dei beni materiali e immateriali riconducibili alle disposizioni dei Piani nazionali di politica industriale "INDUSTRIA 4.0", "IMPRESA 4.0" e "TRANSIZIONE 4.0" 2020-2022, nell'ottica della trasformazione ed evoluzione digitale delle attività produttive italiane;
- la Società Cliente intende affidare al Consulente in via esclusiva l'incarico di prestare in suo favore i servizi di consulenza sopra richiamati per l'applicazione del meccanismo premiante previsto dalle Leggi di Bilancio 2017-2021 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 8 ss., Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 29 ss., Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 60 ss., Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 184 ss.; Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051 ss.) relative agli incentivi fiscali per investimenti in beni strumentali ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (da ora in poi "Beni").

Tutto ciò premesso, essendo le premesse e gli allegati da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, "Accordo"), le Parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Oggetto**

1.1 Il Consulente provvederà, con la collaborazione della Società Cliente e sulla base dei dati dalla stessa forniti, a fornire i seguenti servizi (di seguito, congiuntamente, "Servizi"):

- a. primo orientamento verso i Piani nazionali di politica industriale "INDUSTRIA 4.0", "IMPRESA 4.0" e "TRANSIZIONE 4.0" 2020-2022;
- b. mappatura delle tecnologie abilitanti in ottica 4.0 e analisi dei fabbisogni tecnologici della Società Cliente;
- c. nell'ambito del "Piano Investimenti" effettuati negli anni 2017 e seguenti della Società Cliente, individuazione dei beni che possiedono caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi tra i beni agevolabili e che possono essere interconnessi ai sensi delle discipline agevolative di cui in premessa;
- d. analisi tecnica dei Beni e verifica dei presupposti esistenti in azienda al fine di soddisfare il requisito dell'interconnessione;
- e. rendicontazione dei costi agevolabili ed attestazione del possesso dei requisiti tecnici dei Beni per la fruizione del beneficio fiscale;
- f. consegna di un dossier tecnico, completo di riferimenti normativi e documentazione di supporto (da ora in poi "Dossier");
- g. consegna di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi

OFFERTA NUMERO: Q-11478  
DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE





alla Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il Consulente potrà richiedere alla Società Cliente di conferire mandato diretto al soggetto individuato dal Consulente sulla base dell'esperienza e del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per rilasciare la perizia asseverata o l'attestato di conformità 4.0. Resta inteso che Warrant si farà carico del costo di tale soggetto.

- h. affiancamento in occasione di eventuali controlli disposti dalle autorità competenti.
- 1.2 Su richiesta del Cliente possono essere attivati, mediante separata offerta, i seguenti servizi aggiuntivi:
- i. Attività di consulenza e assistenza in materia di mantenimento dei requisiti tecnici previsti dalle discipline agevolative di cui in premessa;
  - ii. Estensione della medesima tipologia di servizi di cui all'art.1.1, dalla lettera "e" alla lettera "h", anche ai beni agevolabili diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B annessi alla LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 e ss.mm.ii..
  - iii. Soluzioni tecnologiche ad hoc negli ambiti delle tecnologie abilitanti previste dai Piani nazionali di politica industriale "INDUSTRIA 4.0", "IMPRESA 4.0" e "TRANSIZIONE 4.0" 2020-2022;
  - iv. Supporto tecnico specialistico al fine di soddisfare il requisito dell'interconnessione
- 1.3 Resta inteso che tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo non sarà oggetto dei Servizi.

#### ART. 2 - Modalità di svolgimento dei Servizi

2.1 Il Consulente presta i Servizi quale consulente indipendente e non nella veste di dipendente, agente, socio o partner della Società Cliente.

2.2 Nell'espletamento dei Servizi, il Consulente non potrà assumere obbligazioni in nome e per conto della Società Cliente, né impegnare in nessun modo la stessa Società Cliente.

2.3 Fermi gli impegni di cui all'art. 2.2. che precede, il Consulente sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le operazioni e le attività che ritenga necessarie, opportune, utili o funzionali per la realizzazione dei Servizi.

Il Consulente si impegna, in particolare, a:

- 2.3.1 prestare i Servizi di cui al precedente art. 1.1 con diligenza, nel rispetto delle norme vigenti ed osservando le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo;
- 2.3.2 consegnare alla Società Cliente i risultati delle attività svolte secondo le modalità concordate;
- 2.3.3 dare comunicazione alla Società Cliente delle circostanze che possano incidere sulla regolare esecuzione dell'Accordo;
- 2.3.4 mantenere in essere una polizza assicurativa della responsabilità civile professionale con adeguato massimale.

2.4 Il Consulente ha la facoltà di affidare la prestazione di parte dei Servizi a terzi soggetti.

#### ART. 3 - Obblighi della Società Cliente

3.1 La Società Cliente si impegna a prestare la propria fattiva e tempestiva collaborazione e a fornire al Consulente, su sua richiesta o per autonoma valutazione della necessità e utilità delle stesse, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per facilitare la sollecita esecuzione delle attività descritte nel presente Accordo.

In particolare, la Società Cliente si impegna a:

- a) fornire la massima collaborazione al tecnico e al referente amministrativo incaricati dal Consulente per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della determinazione del beneficio fiscale spettante;
- b) fornire informazioni accurate e complete, al meglio delle proprie conoscenze e, nel fare ciò, a non violare alcun copyright o diritto di terzi;
- c) informare il Consulente di tutte le comunicazioni che dovessero pervenire da parte delle autorità competenti ad istruire la pratica e sottoporre preventivamente al Consulente tutti i dati o le relazioni richieste dalle autorità competenti;
- d) mantenere ordinate e tenere traccia delle attività svolte secondo le modalità previste dal Consulente, presentare entro i termini fissati le documentazioni richieste e condurre le attività in modo da non compromettere l'esito dell'agevolazione spettante;
- e) non alterare o modificare il contenuto del Dossier consegnato dal Consulente;
- f) non divulgare il Dossier (o una qualsiasi parte, estratto o riassunto dello stesso) esternamente, ad eccezione di espressa richiesta delle competenti autorità, essendo lo stesso destinato ad uso esclusivamente interno;
- g) qualora il Consulente o suoi incaricati avessero necessità di accedere ai locali della Società Cliente, quest'ultima si impegna a rispettare tutti gli obblighi e ad espletare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia





di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rendendo edotto il personale e gli incaricati del Consulente delle misure di prevenzione e protezione adottate e degli obblighi ai quali questi ultimi dovranno attenersi durante l'accesso ai locali della Società Cliente.

3.2 Resta inteso che il Consulente non assume in alcun modo l'obbligo di eseguire accertamenti o indagini riguardanti la veridicità, la correttezza e/o la completezza delle informazioni e dei documenti forniti dalla Cliente. Pertanto, la Cliente esonera espressamente il Consulente da ogni responsabilità per eventuali errori, mancanze o imprecisioni poste in essere in esecuzione del presente Accordo a causa della mancata veridicità, e/o completezza e/o correttezza delle informazioni e dei documenti ricevuti dalla Cliente.

3.3 La Società Cliente autorizza espressamente il Consulente a sospendere l'esecuzione del presente Accordo e, quindi, a sospendere le prestazioni pattuite, qualora risulti inadempiente in ordine anche a solo uno degli obblighi di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

#### ART. 4 - Corrispettivi, tempi e modalità di pagamento

4.1 Il corrispettivo dovuto dalla Società Cliente per le attività del Consulente descritte all'art. 1.1, del presente Accordo è indicato all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento".

4.2 I pagamenti di tutti gli importi di cui all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento" dovranno avvenire a mezzo RIBA 30 GG DF FM.

4.3 Tutti gli importi di cui all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento" sono determinati al netto dell'IVA di legge.

4.4 In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo spettante al Consulente, quest'ultima avrà diritto di sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del codice civile, l'esecuzione dei Servizi

#### ART. 5 - Durata e recesso

5.1 Il presente Accordo disciplina le attività di cui all'art. 1.1, decorre dalla data di sua sottoscrizione e disciplina i Beni interconnessi rendicontati nel corso del seguente periodo:

ANNO DEL MANDATO	PER IL PRODOTTO/SERVIZIO	DURATA
2022	INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0	SINGOLO

e si concluderà alla consegna della perizia asseverata o attestato di conformità 4.0, che ne attesti l'avvenuta interconnessione.

5.2 La Società Cliente può recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta al Consulente, e corrispondendo (i) quanto maturato dal Consulente fino a quel momento oltre il rimborso delle spese sostenute e (ii) una percentuale pari al 50% (cinquanta per cento) del Corrispettivo Variabile, qualora le agevolazioni fiscali spettanti siano già state comunicate per iscritto alla Cliente.

La Società Cliente può recedere anche anteriormente rispetto al momento in cui si realizzano le condizioni di cui al presente articolo pagando tutti gli importi sino a tal momento maturati dal Consulente, più un ulteriore importo pari al Corrispettivo Fisso, oltre al rimborso delle spese sostenute.

#### ART. 6 - Clausola risolutiva espressa

6.1 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, il Consulente potrà risolvere di diritto e con effetto immediato, ex art. 1456 cc, il presente Accordo mediante comunicazione scritta inviata all'indirizzo p.e.c. della Società Cliente con cui il Consulente comunichi la sua intenzione di avvalersi della presente clausola nel caso di violazione da parte della Società Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni contenute nei seguenti articoli:

- Art. 3 (Obblighi della Società Cliente);
- Art. 4 (Corrispettivi, tempi e modalità di pagamento);
- Art. 7 (Diritti di proprietà intellettuale);
- Art. 8 (Privacy e codice etico);





-Art. 10 (Patto di riservatezza).

#### ART.7 - Diritti di Proprietà intellettuale

- 7.1 Nello svolgimento dei Servizi, il Consulente potrà utilizzare dati, software, disegni, programmi, strumenti, modelli, sistemi e altre metodologie e know-how ("Materiali") di cui è titolare esclusivo.
- 7.2 Indipendentemente dalla consegna di qualunque Dossier, il Consulente rimane titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale relativo ai Materiali (incluso qualsiasi adattamento migliorativo e/o conoscenza sviluppati durante lo svolgimento dei Servizi).
- 7.3 La Società Cliente, dopo il pagamento dei corrispettivi di cui all'allegato "Corrispettivi tempi e modalità di pagamento", avrà il diritto di utilizzare, in licenza d'uso gratuita, perpetua, non trasferibile il Dossier per le finalità previste dal presente Accordo.

#### ART. 8 - Privacy e codice etico

##### 8.1. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Warrant Hub SpA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali con Tinexta SpA, informa la Società Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i predetti dati personali saranno trattati, con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, per le finalità e nelle modalità illustrate nell'Informativa dei diritti dell'interessato, disponibile sul sito internet [www.warranthub.it](http://www.warranthub.it) nella sua forma estesa e completa.

##### 8.2. Nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai fini dell'erogazione dei Servizi - i quali rientrano nel più ampio servizio di finanza agevolata come da intendersi genericamente quale servizio di consulenza e assistenza per l'ottenimento di risorse finanziarie sotto qualsiasi forma in ambito regionale, nazionale ed europeo fornito dal Consulente ("Servizio di Finanza Agevolata") - per conto della Società Cliente, Warrant Hub SpA tratterà dati, anche personali, per la finalità di consulenza e assistenza per l'utilizzo delle risorse agevolate automatiche, fiscali, finanziamenti agevolati ed ordinari erogati da enti comunitari, nazionali, regionali e locali e di consulenza per il supporto dell'azienda cliente nell'individuazione di soluzioni e mercati nazionali ed internazionali in ambito finanziario, tecnologico e commerciale, finalizzate all'efficientamento e allo sviluppo dell'impresa. I dati forniti dalla Società Cliente, come nominativo, indirizzo codice fiscale o altri elementi di identificazione personale, dati relativi allo svolgimento delle attività economiche dell'interessato, dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione, o altre informazioni necessarie all'erogazione dei Servizi, saranno riconducibili a dipendenti, personale parasubordinato, referenti e fornitori delle aziende clienti per il Servizio di Finanza Agevolata.

La Società Cliente garantisce di fondare il trattamento dei suddetti dati personali su idonea base giuridica, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, agendo egli stesso in qualità di Titolare del trattamento (il "Titolare"). Il Titolare, pertanto, nomina Warrant Hub SpA quale Responsabile del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito del Servizio Finanza Agevolata (il "Responsabile"), assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità connesse e manlevando Warrant Hub SpA da ogni pretesa eventualmente proveniente da terzi in riferimento alle operazioni di trattamento messe in atto da Warrant Hub SpA nell'esecuzione delle istruzioni impartite.

Il Titolare, a partire dalla data di validità del presente Accordo, autorizza il Responsabile a coinvolgere altri Sub-Responsabili funzionali all'esecuzione dello stesso; la natura del Servizio Finanza Agevolata implica che le uniche istruzioni che il Responsabile riceverà saranno quelle previste dall'Accordo ed il trattamento dei dati personali verrà svolto per tutto il periodo di vigenza dello stesso.

Warrant Hub SpA si impegna a:

- a) adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa applicabile, ivi comprese quelle di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) rispettare gli obblighi posti in capo al responsabile del trattamento dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli interessati;
- d) assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, nei limiti degli impegni assunti ai sensi dell'Accordo, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- e) cancellare o restituire - a scelta del Titolare - i dati oggetto di trattamento alla cessazione dell'Accordo, fatti salvi, nel rispetto del principio di minimizzazione, gli obblighi di conservazione dei dati personali eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri e la conservazione per attività difensive





- fino al termine di prescrizione previsto dal diritto nazionale in relazione alle controversie connesse all'erogazione dei Servizi o all'esecuzione dei Trattamenti dei dati;
- f) incaricare per iscritto le persone che tratteranno dati personali per conto del Cliente, autorizzando le stesse allo svolgimento delle sole operazioni di trattamento strettamente necessarie alla corretta erogazione dei Servizi, con impegno alla riservatezza e indicazione di ogni istruzione necessaria all'esecuzione di un trattamento conforme al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento (EU) 2016/679;
  - g) dar seguito a richieste o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità competente in relazione al trattamento dei dati cui Warrant Hub è preposta;
  - h) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito alle eventuali violazioni di dati personali di cui è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui la Società Cliente manifesti per iscritto necessità tali da richiedere un trattamento diverso rispetto a quello di cui all'Accordo, previa valutazione relativa alla compliance normativa della richiesta del Cliente, Warrant Hub informerà per iscritto la Società Cliente circa la percorribilità della soluzione richiesta e i relativi costi, mediante specifica offerta, eventualmente rivalutando altresì l'inquadramento da conferire al rapporto, anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

8.3. Il Consulente controlla in modo costante la qualità e la compliance dei propri processi aziendali e ha adottato un modello di organizzazione e di gestione rispondente ai criteri previsti da D.lgs. 231/2001. È parte integrante di tale modello il Codice Etico consultabile all'indirizzo [https://www.warranthub.it/media/filer\\_public/eb/0e/eb0ec317-ef88-416f-9459-33dc2c0a6a04/codice\\_etico\\_del\\_gruppo\\_tinexta.pdf](https://www.warranthub.it/media/filer_public/eb/0e/eb0ec317-ef88-416f-9459-33dc2c0a6a04/codice_etico_del_gruppo_tinexta.pdf), che la Società Cliente si impegna a rispettare.

#### ART. 9 - Limitazione della responsabilità

9.1 Le parti si danno atto che il Consulente è tenuto a svolgere i Servizi con diligenza senza però assumere alcuna responsabilità con riferimento al raggiungimento di specifici risultati attesi dalla Società Cliente.

9.2 Le parti concordano che, salvo il caso di dolo o colpa grave, l'importo massimo che il Consulente potrà essere tenuto a risarcire, nel caso in cui sia provato giudizialmente il proprio grave inadempimento al presente Accordo, è pari all'ammontare delle sanzioni e degli interessi che la Società Cliente sarà tenuta a versare all'Erario quale diretta conseguenza dell'inadempimento del Consulente, con espressa esclusione di qualsiasi altra voce di danno (ivi compresi, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, restituzione compensi, mancato profitto, rimborsi di costi legali o altro tipo di consulenti, etc.).

9.3 Le parti espressamente pattuiscono che è esclusa ogni responsabilità solidale del Consulente con soggetti terzi con i quali sussista un rapporto diretto con la Società Cliente.

#### ART. 10 - Patto di riservatezza

Ciascuna parte si impegna, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 2 (due) anni dalla sua cessazione per qualsiasi motivo avvenuta, a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate di proprietà dell'altra parte, di cui verrà a conoscenza in occasione del presente Accordo, per fini diversi dall'esecuzione del presente Accordo.

#### ART. 11 - Clausola di forza maggiore

11.1 Il Consulente non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti della Società Cliente a seguito di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di una delle obbligazioni derivanti dall'Accordo, nel caso in cui tale inadempimento o ritardo nell'adempimento sia causato da cause di forza maggiore da intendersi come avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo del Consulente, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: (a) emergenze sanitarie, epidemie e pandemie; (b) calamità naturali; (c) inondazioni, incendi, terremoti o esplosioni; (d) guerra (dichiarata o meno), insurrezioni, aggressioni, minacce o atti terroristici, disordini di piazza; (e) misure o attività poste in essere da autorità governative o amministrative.

11.2 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, il Consulente si impegna a darne immediata comunicazione scritta alla Società Cliente e ad adottare ogni ragionevole sforzo al fine di rimediare all'inadempimento o al ritardo e ridurre al minimo gli effetti dell'evento di forza maggiore sulla propria capacità di dare esecuzione all'Accordo.

11.3 Ove l'evento di forza maggiore si protragga per oltre 3 (tre) mesi, ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di 15 giorni fermo restando il diritto del Consulente a ricevere il pagamento di quanto maturato alla data del recesso.

#### ART. 12 - Miscellanea

12.1 Qualunque modifica e/o integrazione al presente Accordo sarà efficace solo se approvata per iscritto da entrambe le Parti.

12.2 Resta inteso che il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo stipulato con la Società Cliente relativamente alle attività di cui all'art.1, ivi compresi quelli afferenti ai Beni non ancora interconnessi e rendicontati.





**ART. 13 - Legge applicabile e foro competente**

13.1 Il presente Accordo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana.

13.2 Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Accordo nonché quelle che dovessero derivare dall'inosservanza delle relative prescrizioni o dall'inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia

**ART. 14 - Domicilio delle Parti**

Ai fini del presente Accordo le Parti eleggono il proprio domicilio presso la rispettiva sede legale sopra indicata, salvo diversa elezione fra loro stabilita per iscritto.

Correggio (RE), lì 8 June 2022

Warrant Hub S.p.A.  
Consulente

 **Paola Corrada**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Società Cliente approva espressamente le seguenti clausole: art. 1.1 lett. g) (Oggetto), art. 2.4 (Modalità di svolgimento dei Servizi), art. 3 (Obblighi della Società Cliente), art. 4 (Corrispettivo), art. 5 (Durata e recesso), art. 7 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale); art. 9 (Limitazione della responsabilità), art. 11 (Clausola di forza maggiore), art. 13 (Legge applicabile e foro competente).

Correggio (RE), lì 8 June 2022

Timbro e firma Società Cliente

**Euroma Group S.r.l.**  
Via Cavotti, 5  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Partita IVA 00547741207  
Codice Fiscale 02096010372

Timbro e firma Società Cliente

**Euroma Group S.r.l.**  
Via Cavotti, 5  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Partita IVA 00547741207  
Codice Fiscale 02096010372

Barrare in caso di applicazione del regime di "Scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 come modificato dal D. L. n. 50/2017 convertito ex L. n. 26 del 21 Giugno 2017

La Società Cliente esprime il consenso alla ricezione da parte del Consulente delle fatture in formato Acrobat (PDF) a mezzo e-mail in sostituzione dell'invio della documentazione cartacea. A tale riguardo si richiedono i seguenti dati:

INDIRIZZO PEC amministrazione@pec.euromamacchine.com

CODICE DESTINATARIO SDI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

BANCA - CODICE IBAN:

Referenti da contattare per la suddetta attività:

NOME REF.AMMINISTRATIVO	COGNOME REF.AMMINISTRATIVO		EMAIL REF.AMMINISTRATIVO
NOME REF. TECNICO	COGNOME REF. TECNICO	EMAIL REF. TECNICO	REFERENTE DEL PROGETTO
			INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0

OFFERTA NUMERO: Q-11478  
 DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE



**WARRANT HUB S.p.A. con Socio Unico** | SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI TINEXTA S.P.A.  
 SEDE LEGALE CORSO MAZZINI 11 - 42015 CORREGGIO (RE) | T +39 0522 7337 | F +39 0522 692586 | W WARRANTHUB.IT  
 P.IVA/C.F. 02182620357 | REA NR. 258772 | CAPITALE SOCIALE € 57.692,31

REV. 2 01/10/2021



## Allegato Corrispettivi, tempi e modalità di pagamento

CORRISPETTIVO FISSO				
PARTE	% DEL PAGAMENTO ALLA MATURAZIONE		IMPORTO EURO	NOTE
PARTE FISSA	100%	ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO DI INCARICO	€ 2.250,00	
PARTE FISSA	100%	SPEDITA O CONSEGNATA	€ 14.000,00	

PERIZIA ASSEVERATA/ATTESTATO DI CONFORMITA' 4.0				
E' previsto il rilascio di una perizia alla data di interconnessione dei beni presi in esame.				
DETERMINATA SUL	SCAGLIONE	IMPORTO EURO	VALORE DEI BENI DA EURO	VALORE DEI BENI A EURO
PROGETTO	FISSO	€ 1.500,00		

MATURAZIONE PERIZIA ASSEVERATA/ATTESTATO DI CONFORMITA' 4.0			
PARTE	% DEL PAGAMENTO ALLA MATURAZIONE		NOTE
PERIZIA ASSEVERATA/ ATTESTATO DI CONFORMITA' 4.0	100%	CONSEGNA DOCUMENTI/ AVVENUTA INTERCONNESSIONE	

Nel caso in cui il valore degli investimenti sia superiore a Euro 1.500.000,00 (Un milionecinquecentomila/00), sarà dovuto un corrispettivo variabile integrativo pari al 5% (Cinque per cento), oltre all'Iva di legge, calcolato sul beneficio relativo alla quota di investimento eccedente. Il suddetto corrispettivo maturerà alla consegna della perizia asseverata/attestato di conformità 4.0 che attesti l'avvenuta interconnessione.

Timbro e firma Società Cliente  
**Euroma Group S.r.l.**  
 Via Calvour, 5  
 40012 Calderara di Reno (BO)  
 Partita IVA 00547741207  
 Codice Fiscale 02096010372

OFFERTA NUMERO: Q-11478  
 DATA OFFERTA: 19/05/2022

Ad uso CONFIDENZIALE

